



COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38

OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.): INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di dicembre alle ore otto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Sì
2. TUROTTI MARCO - Vice Sindaco	Sì
3. CECCATO GIORDANA - Consigliere	Sì
4. VETTORAZZO ALESSANDRO - Assessore	No
5. LANCIONE ANTONIO - Consigliere	Sì
6. DI LANZO DINO - Consigliere	No
7. BEZZI SABRINA - Consigliere	Sì
8. MOSCA MARCELLO - Consigliere	No
9. GROSSO ANDREA GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. ECHERLE ALDO - Consigliere	No
11. SAULLO FRANCESCO - Consigliere	No
Totale Presenti: 6	
Totale Assenti: 5	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.8 dell'ordine del giorno.

Il Presidente, su proposta dell'Assessore al Bilancio Dott. Marco Tuotti, dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il Decreto Ministeriale del 07.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 17 dicembre 2018 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28/02/2019;

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018;

CONSIDERATO che la legge di bilancio per l'anno 2019 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2018 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2019;

CONSIDERATO che tale disposizione normativa non ha ancora concluso il proprio *iter* procedimentale, con la conseguenza che, ad oggi, risultano ancora in vigore le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa*

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il prediesseto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016, mentre per l'anno 2019 il Governo ha anticipato la propria volontà di non rinnovare lo stesso provvedimento, attribuendo quindi agli Enti Locali la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe delle proprie entrate;

CONSIDERATO che, nell'attuale vigenza della sospensione dell'aumento dei tributi locali di cui all'art. 1, comma 37 L. 205/2017, l'Amministrazione Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 entro il 31 dicembre 2018 – non può che procedere alla conferma anche per l'anno 2019 delle aliquote TASI 2018, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata dopo l'approvazione della legge di bilancio 2019, nel termine ultimo ad oggi previsto dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, che è il 28 febbraio 2019;

VISTE le seguenti delibere del Consiglio Comunale:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 27.12.2017 di individuazione dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2018;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2014 di approvazione del Regolamento TASI, quale componente della IUC, così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25.07.2015 e n. 6 del 30.04.2016 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 per adattare il regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio 2019 e dai relativi provvedimenti collegati;

DATO ATTO che il Regolamento TASI sopra citato prevede :

- all'art. 7 che la misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo;
- l'art. 9 che con la delibera di approvazione delle aliquote sono determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 79.000,00
Cura del verde pubblico	€ 27.080,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 9.705,11
Sgombero neve	€ 9.700,00
Servizi di polizia locale	€ 68.800,00
Videosorveglianza e vigilanza	€ 4.600,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 560,00

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione:

1. Aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00 per mille
2. Aliquota per gli immobili di categoria catastale A (esclusi A/10) e di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 - ivi compresi quelli ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato d'uso a parenti di I grado in linea retta, per la parte imponibile (art. 1 comma 10 l. 208/2015) Sono escluse dalla TASI le abitazioni principali e le relative pertinenze (compresi immobili equiparati), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, diverse da quelle indicate al punto precedente (1.)	1,00 per mille

3. Aliquota per gli immobili merce	0,5 per mille
4. Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,5 per mille
5. Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	zero
6. Aliquota per le aree edificabili	zero

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) Di individuare il seguente elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI (componente della IUC):

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 79.000,00
Cura del verde pubblico	€ 27.080,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 9.705,11
Sgombero neve	€ 9.700,00
Servizi di polizia locale	€ 68.800,00
Videosorveglianza e vigilanza	€ 4.600,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 560,00

dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2019

- 3) Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI (componente della IUC):

1. Aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00 per mille
---	----------------

2.Aliquota per gli immobili di categoria catastale A (esclusi A/10) e di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 - ivi compresi quelli ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato d'uso a parenti di I grado in linea retta, per la parte imponibile (art. 1 comma 10 l. 208/2015)	1,00 per mille
Sono escluse dalla TASI le abitazioni principali e le relative pertinenze (compresi immobili equiparati), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, diverse da quelle indicate al punto precedente (1.)	
3.Aliquota per gli immobili merce	0,5 per mille
4.Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,5 per mille
5.Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	zero
6.Aliquota per le aree edificabili	zero

- 4) Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 (trenta) per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- 5) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 6) Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 7) Di inviare la presente deliberazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.13 comma 15 del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto disposto dall'art. 13 comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- 8) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale nella sezione dedicata;
- 9) Di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di permettere la collegata approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 6 voti favorevoli unanimi e palesi;

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Successivamente, la presente, al fine di permettere la collegata approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, con n. 6 voti unanimi e favorevoli, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BOSSI CINZIA

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARENZO ROBERTO